

DELIBERAZIONE DEL C.C. n. 22 del 19/04/1991

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Rurale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 71 in data 14.07.1987, esecutiva, con la quale è stato riformulato l'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Rurale relativo alla distanza delle piantagioni;

Dato atto che nella precedente seduta consiliare per la complessità dell'argomento era stata rinviata l'approvazione dello stesso dando mandato al Sindaco di fare trascrivere il testo concordato che era stato predisposto in base alle proposte presentate dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Cuneo e delle precipue usanze ed esigenze locali;

Che in una successiva riunione tra i Consiglieri tale bozza è stata ulteriormente rivista;

Udita la lettura da parte del Presidente del nuovo testo dell'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Rurale:

Udito il parere favorevole in merito alla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1) - Di apportare al vigente Regolamento di Polizia Rurale le seguenti modifiche ed integrazioni:

l'art. 3 viene soppresso e sostituito dalle disposizioni contenute nella nuova regolamentazione delle distanze delle piantagioni, composte da n. 9 commi ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2) - Di dare atto che il presente provvedimento entrerà in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione e la conseguente ripubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

### **MODIFICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE CC. n. 22 del 19/04/1991**

#### **ART 3 - DISTANZE PIANTAGIONI**

##### **COMMA 1**

Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico, a più filari e a bosco siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali e a terreni edificati deve osservarsi la distanza di mt. 15 - quindici - dal confine della proprietà.

Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali. Dal confine delle strade comunali e vicinali va comunque rispettata una distanza di almeno mt 5 - cinque.

##### **COMMA 2**

Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi, di arbusti e piante da frutto anche allevate a controspalliera siti in adiacenza a terreni coltivati e terreni edificati deve servarsi la distanza di mt. 3 - tre - dal confine di proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.

##### **COMMA 3**

Per i piantamenti in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3 - tre - dal confine di proprietà e gli astoni o le piantine classificate di alto fusto devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

##### **COMMA 4**

Per i piantamenti di nocciolo deve osservarsi la distanza di mt. 5 - cinque - dal confine delle proprietà e dalle strade comunali e vicinali.

##### **COMMA 5**

Per i piantamenti di gaggie deve osservarsi la distanza di mt. 10 - dieci - dal confine delle proprietà e dal ciglio delle strade comunali e vicinali, escluse le aree soggettive a vincolo idrogeologico dove resta in vigore la norma del Codice civile.

##### **COMMA 6**

Per la messa a dimora di piante ad alto fusto di tipo ornamentale nei giardini, nelle aiuole e nei cortili compresi nelle aree a destinazione residenziale, artigianale, commerciale ed industriale, con esclusione delle aree a destinazione pubblica, dovranno essere osservate le seguenti distanze:

- a) mt. 5 - cinque - dal confine del vicino per i piantamenti sia sparsi che a filare;
- b) mt. 10 - dieci - da fabbricati (o abitazioni) di terzi esistenti per i piantamenti sia sparsi che a filare;
- c) per le aree poste a confine con terreni a destinazione agricola dovranno essere

rispettate le distanze previste per le aree agricole.

#### COMMA 7

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

I beni demaniali, eccettuate le zone agricole, sono esenti dall'obbligo sulle distanze dal confine per le piantagioni.

#### COMMA 8

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci ed i castagni nostrali di altra qualità da legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

#### COMMA 9

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento, ecc., una distanza di mt. 5 - cinque - dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantati.

\* \* \* \* \*